



COMUNE DI VILLASOR
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2026-2028 SEZ. 3.3 DEL PIAO

Verbale n. 10 del 18.06.2026

Oggetto: Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028 - Proposta G.M. n. 69 del 11.06.2026.

Il giorno diciotto del mese di giugno dell'anno 2026, alle ore 13:00 circa, la sottoscritta dottoressa Silvia Scardaccio Revisore unico dei conti del Comune di Villazor è presente presso il proprio studio professionale per l'esame della documentazione ricevuta con e-mail in data 11.06.2026 e in data odierna dal responsabile dell'Ufficio finanziario ai fini del rilascio del parere di competenza.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

1° PARTE. PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028

VISTI

- l'art. 6 comma 2 del d. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del d. Lgs. 75/2017, che definisce le modalità con le quali deve essere effettuata la programmazione del fabbisogno di personale, nonché le relative linee di indirizzo emanate in data 08.5.2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche"*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017";
- l'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021 che ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il D.P.R. 24.06.2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- il decreto del ministro per la P.A. DPCM n. 132/2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni circa i contenuti del Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata*

triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;

- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";
- il dm 25 luglio 2023 che ha aggiornato il principio contabile applicato 4.1 paragrafo 8.2;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 16.03.2026, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 nel quale è presente, nella Sezione strategica dalla pagina n. 281 alla pagina n. 285, la determinazione della programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni del DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.
- con deliberazione n. 07 del 16.03.2026, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028;
- è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028 con atto G.C. n. 30 del 31.03.2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16.06.2026, nella sezione strategica, per ciò che concerne la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale 2026/2028, somme così come previste nel bilancio 2026/2028, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028;

Richiamati:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...";
- l'art. 91, D. Lgs. n. 267/2000 che prevede "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede "... **gli organi di revisione contabile degli enti locali** ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";

- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l'applicazione del divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto

fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all’art. 4, comma 2 “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- l’art. 14, comma 1 bis del D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- l’art. 1, comma 238, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) che prevede “All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione”;

Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l’art. 5, comma 1 del DM/2020 recante “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

Preso atto che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all’art. 57, comma 3-septies, stabilisce che “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Richiamate in particolare:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell’entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato “... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità

del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”;

Richiamati altresì, eventualmente ricorresse la fattispecie:

- l'art. 1 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113/2021 che prevede al comma 1 “... le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. ...”;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”, che definisce i costi di personale ammissibili al PNRR e le modalità di verifica dell'ammissibilità;
- l'art. 31 bis, D.L. n. 152/2021, convertito con modifiche nella L. n. 233 del 29/12/2021 che prevede al comma 1 “Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette, assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni e integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Rilevato che all'interno del PIAO viene dato atto che non risultano sussistere situazioni di eccedenze o personale in esubero e che per il triennio 2026/2028 si rilevano le seguenti necessità:

- 1) Copertura di un posto vacante di Funzionario Assistente Sociale da destinare al settore Servizi Sociali mediante Pubblico Concorso;

2) Copertura di due posti vacanti di Funzionario Amministrativo Contabile da destinare all'Area Finanziaria mediante Pubblico Concorso;

3) Copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore amministrativo contabile che si renderà vacante a seguito di collocazione a riposo di personale per raggiunti limiti pensionistici, riservato ai soggetti di cui alla L. 68/99 con decorrenza dal 13.10.2026;

4) Copertura a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale in servizio presso l'area Servizi Sociali e alla persona e appartenente all'Area degli Istruttori, mediante procedura di mobilità volontaria per interscambio fra enti dello stesso comparto ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d. lgs. 165/2001, la cui attivazione è da intendersi condizionata all'esito positivo della procedura concorsuale e all'immissione in servizio dell'unità di Funzionario Assistente Sociale, come meglio specificato al punto 1, al fine di garantire le esigenze e il mantenimento in efficienza del servizio interessato. L'Amministrazione, valutata l'istanza dei dipendenti interessati, intende dar seguito alla procedura di cui trattasi in attuazione delle misure utili ad agevolare la conciliazione vita-lavoro quale leva per aumentare la produttività, anche in considerazione della neutralità finanziaria dell'operazione. Trattandosi, infatti, di uno scambio contestuale e compensativo di unità di personale appartenenti alla medesima Area e con il medesimo inquadramento tabellare, l'attivazione della procedura non comporta alcuna variazione della spesa complessiva di personale (nel rispetto dei tetti di spesa vigenti), né incide sulle facoltà assunzionali ordinarie o sui resti assunzionali dell'Ente, lasciando dunque invariato il turn-over;

Preso atto che dagli atti ricevuti si evince che l'Ente alla data odierna non ha ancora approvato il Rendiconto per l'esercizio 2025; pertanto, nelle valutazioni si sono considerati gli ultimi dati certificati e disponibili di cui all'Allegato 6) e dal quale si evince che:

- **l'Ente rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006**, per il triennio 2026-2028, così come dimostrato nelle tabelle riportate e allegate **"ALLEGATO 6"** nella proposta del Piano (limite media spesa personale 2011/2013) il comune di Villasor rispetta i vincoli di spesa, che per il triennio 2026/2028, al netto delle deduzioni previste dal citato DL n. 34/2019, risulta così stimata: - **anno 2026, euro 1.289.317,90**; - **anno 2027, euro 1.289.317,90**; - **anno 2028, euro 1.289.317,90**;
- che gli importi per il triennio sopra indicati, sono stati calcolati tenendo conto del costo complessivo del personale (comprendente il costo teorico tabellare più oneri riflessi, le voci accessorie quali: indennità varie CCNL, buoni pasto, missioni, formazione, rogito, produttività, straordinario, costo stipendiale del segretario comunale, costo stipendiale dei vigili in convenzione per la sagra paesana, personale a tempo determinato art. 110 TUEL, personale in comando temporaneo compresi gli oneri riflessi) è così determinato ai sensi del comma 557 della legge 296/2006 e legge 114/2014 in **€ 1.289.317,90** (al netto delle deduzioni di legge) **e rispetta il limite triennale 2011/2013 di € 1.309.352,16**;
- ai sensi dell'art. 33 comma 2 del d.l.34/2019, il totale complessivo della spesa per ciascun anno del triennio 2026/2028 è pari di **€ 1.289.317,90 (al netto dell'IRAP e rimborsi dovuti per legge) e rispetta il limite non superabile di € 1.527.808,19**;
- il limite da rispettare per le assunzioni per le forme flessibili a tempo determinato (art. 9, comma 28 del d.l.78/2010) è pari a **€ 167.490,96** e per ciascun anno del triennio 2026/2028 le spese previste per il personale a tempo determinato è pari a **€ 36.940,90, quindi il limite è rispettato**;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che il limite massimo calcolato ai sensi all'art. 33 comma 2 del DL n. 34/2019 al quale si è data attuazione con il DPCM 17.03.2020 **è di euro 1.527.808,19 e i valori del triennio programmati in bilancio sono:** euro 1.289.317,90 per l'anno 2026, euro 1.289.317,90 per l'anno 2027 e euro 1.289.317,90 per l'anno 2028;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza e che l'Ente ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

CONSIDERATA la funzione e il ruolo dell'Organo di Revisione contabile in materia di programmazione del personale, definito dal D. Lgs n. 165/2001 articoli n. 5 e n. 6, dalla Legge 448/2001 art. 19 comma 8, dal D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e da tutte le norme relative alla verifica della riduzione programmata della spesa e dall'asseverazione dell'equilibrio triennale del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in data 18.06.2026;

RICHIAMATE le osservazioni circa l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa nelle pagine a seguire del presente verbale;

per tutto quanto sopra espresso a seguito dell'istruttoria svolta;

RAMMENTA che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ACCERTA che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DPCM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020 e risulta virtuoso;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 **e raccomanda che, nel corso dell'attuazione dell'intero piano occupazionale per l'anno 2026, 2027 e 2028, si tenga presente delle seguenti indicazioni:**

- vengano ricalcolati tutti i limiti tenendo in considerazione, laddove necessario, i valori contenuti nel Rendiconto 2025 quando sarà approvato dal Consiglio Comunale;
- le assunzioni vengano effettuate dopo l'approvazione del Rendiconto e previo espletamento di tutte le verifiche necessarie, attraverso il monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spese del personale e con l'adozione, ove dovuti, degli eventuali correttivi introdotti sia dalle modifiche della normativa in materia di personale che dei vincoli del bilancio;
- si proceda alla preventiva verifica e attestazione del rispetto di tutte le condizioni di legge, con dettagliata documentazione depositata agli atti propedeutici a ogni singola assunzione;
- venga assicurato il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio di cui al D. L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019 e del DPCM attuativo del 17.03.2020.

2° PARTE. ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Richiamata la definizione di equilibrio di bilancio di cui al Principio generale n. 15 "Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio, infatti, comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata";

Richiamata, altresì, la sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale "... L'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L'atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l'equilibrio del bilancio. L'atto di asseverazione si pone all'esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l'Ente e, per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella "mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell'Ente. L'Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati "utili" dall'Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al "grado" di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017). ...";

Richiamato il proprio Verbale n. 04 del 10.03.2026 "Parere sul bilancio di previsione 2026/2028;

Rilevato che la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 **non** prevede una maggiore spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato, determinato in deroga, full-time e/o part-time;

Preso atto che l'Ente **non risulta** strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al Bilancio 2026-2028;

Visto il piano degli indicatori di bilancio 2026-2028;

Rilevato che dalla documentazione esaminata e predisposta dagli uffici e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione in questa sede, **emerge che** a seguito dell'adozione di tale Piano sez.3.3 "Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028", che prevede una spesa di personale per nuove assunzioni come sopra meglio riportato, **il bilancio 2026-2028 mantiene l'equilibrio pluriennale;**

pertanto, ASSEVERA IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI PLURIENNALI DEL BILANCIO 2026/2028.

Si **raccomanda** di effettuare le nuove assunzioni dopo l'approvazione del Rendiconto 2025 e previo ricalcolo del rispetto di tutti i limiti di legge e norme di contenimento della spesa pubblica.

Il presente verbale composto da nove fogli, terminato alle ore 14.12 circa, viene letto, sottoscritto digitalmente e trasmesso al Comune per la protocollazione e gli adempimenti conseguenti.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Firmato digitalmente

Dottoressa Silvia Scardaccio